



TRIBUNALE DI FROSINONE

PROC	EDURA N. 480/2017 R.G.E.
All'udienza del 30 aprile innanzi al Giudice	
sono comparsi l'Ara Challaca Paul Sand at a se	dell'Esecuzione dr.ssa Simona DI NICOLA
sono comparsi: l'Avv. FRANCESCO PAUESCHI LA SATI	pen an An. 4 Esterce full force
ii quale hisiste heli isianza di vendita dei beni pignorati.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Sono altresi presenti: il intode dell' Maco WM	A CORPORATION AND A CORPORATIO
L'AM PAUE set; PER il culture questesta de	week from the valuable are
san figural	
IL GIUDICE DELL'ESEC	UZIONE
Visto l'art. 568 c.p.c. e ritenuto non probabile che la vendita co	I metodo dell'incanto possa aver luogo ad un
prezzo superiore della metà né sussistenti giustificati motivi pe	disporre la rateizzazione del versamento del
prezzo;	
Ritenuta l'opportunità di procedere alla vendita con le forme pro	viste dall'art. 591 c.p.c., mediante delega del
compimento delle operazioni al medesimo professionista nomin	ato custode, come da precedente ordinanza;
Visto l'art. 569 co. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 4, co. 1, c	el D.L. 3 maggio 2016, n. 59, conv. In L. 30
giugno 2016, n. 119, ritenuto che sussistano i presupposti p	er disporre che la vendita abbia luogo con
modalità telematiche (segnatamente, vendita senza incanto c	on eventuale gara in modalità asincrona) e
nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter	
della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32;	
Visti gli artt. 569 e 591 c.p.c.;	
DELEGA	
Il professionista doll, MARCO TURRIZIANI	allo svolgimento delle operazioni
di vendita ed al compimento delle attività indicate negli artt. 591	
	one or process of the second o
ASSEGNA	
al professionista nominato termine di:	
12 mesi dal conferimento del presente incarico per	l'espletamento delle operazioni di vendita
periodo durante il quale il professionista dovrà tenere tre espet	imenti di vendito seguendo le disposizioni
oltre indicate quanto al LOTTO N. L	amend of volunta sognerido le disposizioni
9 mesi dal conferimento del presente incarico per l'esple	tamento delle operazioni di vendita periodo
durante il quale il professionista dovrà tenere due esperiment	
indicate;	t at validita soguendo te disposizioni onte
6 mesi dal conferimento del presente incarico per l'esple	tamento delle operazioni di sondita modele
durante il quale il professionista dovrà tenere un unico esperi	
often indicate at the second s	mento di vendita seguendo le disposizioni
oltre indicate quanto al latto N. 2	
4511	
CILIDIZIA SIL II	
JIUUIZIARIE.IT	

NOMINA

gestore della vendita telematica la Società:

Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., che vi provvederà a mezzo del portale di propria titolarità www.astetelematiche.it.

Astalegale.net S.p.A., che vi provvederà a mezzo del portale di propria titolarità www.spazioaste.it

Il gestore nominato - non appena ricevuta la comunicazione del presente provvedimento - dovrà inviare al delegato l'accettazione e la dichiarazione di cui all'art. 10 n. 2 del D.M. 32/2015 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore. La indicata dichiarazione sarà portata a conoscenza del Giudice da parte del professionista delegato non appena in suo possesso con nota di deposito avente ad oggetto "deposito di accettazione di incarico del gestore delle vendite telematiche e dichiarazione ex art. 10 n. 2 D.M. 32/2015";

DETERMINA

in favore del professionista delegato, ai sensi dell'art. 2 n. 6 D.M. 227/15, un acconto di euro 1.000,00 quale anticipo sui compensi di delega e custodia che pone a carico del creditore procedente (o di altro creditore che intenda assumersene l'onere); un acconto di euro 1.100,00 per il primo lotto posto in vendita e ulteriori euro 300,00 per ogni successivo lotto quale fondo spese relativo agli adempimenti pubblicitari ed alle spese del gestore della vendita telematica, nonché di euro 300,00 per ogni lotto posto in vendita (somma determinata su numero tre esperimenti di vendita) quale ulteriore contributo per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche.

DISPONE che

a) l'importo per le spese di pubblicità obbligatoria sui Portale delle Vendite Pubbliche avvenga entro e non oltre il termine di settanta giorni prima del primo esperimento di vendita, con l'avvertimento che l'omesso versamento comporterà l'estinzione anticipata della procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 631 bis c.p.c.;

b) l'importo per le spese necessarie per gli adempimenti pubblicitari sui siti internet, per il gestore della vendita telematica e per l'acconto sui compensi di custodia e delega entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; l'omesso versamento di tali importi sarà valutato ai sensi dell'art. 630 c.p.c. per l'eventuale estinzione anticipata per carenza di interesse.

Laddove il professionista delegato non riceva il fondo nel termine suddetto (30 gg dalla pubblicazione della presente ordinanza), il medesimo ausiliario del giudice invierà immediatamente e senza ritardo - a mezzo PEC - sollecito di pagamento al creditore procedente ed espressa richiesta ai legali dei creditori intervenuti di rendersi parte diligente e di eseguire il pagamento entro il termine di giorni trenta (30) dalla scadenza del termine precedente.

DISPONE che in caso di mancato versamento nel termine stabilito il professionista delegato provvederà a rimettere senza indugio il fascicolo al G.E. per gli opportuni provvedimenti.

CONTENUTO DELLA DELEGA AL PROFESSIONISTA

Il Giudice dell'esecuzione dispone che il professionista delegato provveda:

1. al controllo della titolarità in capo al/i debitore/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di apprensione esecutiva, sulla base della documentazione ipo-catastale ò della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto già nominato da questo Giudice ai sensi dell'art. 568 c.p.c., e, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi, ad informarne questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio;

2. al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili, della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata Legge n. 47 del 1985;

3. a formare subito dopo il conferimento dell'incarico, e comunque entro 60 giorni dal conferimento dello

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

stesso, l'avviso di vendita secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. e le istruzioni qui di seguito impartite, depositandolo il giorno stesso a mezzo PCT e pubblicandolo sul Portale delle Vendite Pubbliche, unitamente alla ordinanza di delega se già in possesso dei fondi necessari; in mancanza di tale provvista, a sollecitare tempestivamente i creditori al pagamento e, quindi, a procedere alla pubblicazione sul PVP entro il termine di 60 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte d'acquisto;

- 4. all'esecuzione delle forme di pubblicità legale e commerciale, come prevista dall'art. 490 c.p.c. e disposta da questo Giudice con questa ordinanza di vendita;
- 5. a dare tempestivo avviso del mancato pagamento delle spese per gli adempimenti pubblicitari ai fini dei provvedimenti di cui agli artt. 630 e 631 bis c.p.c.
- 6. a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte d'acquisto la deliberazione sulla/e offerta/e e la eventuale gara tra gli offerenti, effettuandola tramite il portale del gestore della vendita telematica;
- 7. all'esame delle offerte telematiche pervenute e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;
- 8. a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;
- 9. alla deliberazione sull'unica offerta ammissibile secondo le disposizioni dell'art. 572 c.p.c., provvedendo quindi alla aggiudicazione, alla fissazione di una nuova vendita d all'assegnazione;
- 10. all'effettuazione della gara tra gli offerenti ex art. 571 cp.c. con la modalità asincrona di seguito disciplinata, nella ipotesi di più offerte ammissibili e subito dopo la deliberazione sulle stesse, e ciò anche se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base d'asta in misura non superiore ad un quarto, salvo, in tale ultima ipotesi, che non sia stata presentata istanza di assegnazione al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata;
- 11. a redigere telematicamente il verbale di vendita depositandone copia nel fascicolo telematico dell'esecuzione assieme agli allegati, a quanto trasmessogli dal gestore (o acquisito dal relativo sito) ed agli adempimenti pubblicitari, e contestualmente aggiornare con l'esito dell'esperimento l'apposita area del Portale delle Vendite Pubbliche;
- 12. nell'ipotesi di vendita di più lotti, a cessare le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a questo Giudice; le spese legali della procedura saranno valutate dal delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati i valori medi di riferimento di cui al d.m. 55/2014;
- 13. a provvedere sulla destinazione delle cauzioni, con ordine al gestore della vendita di dare immediata disposizione all'Istituto di Credito per: a) il riaccredito dei bonifici degli offerenti telematici non resisi aggiudicatari sui conti correnti di provenienza, indipendentemente dall'IBAN indicato nell'offerta; b) per il deposito della cauzione dell'aggiudicatario sul conto della procedura, conto che il professionista delegato provvederà ad accendere previa autorizzazione del Funzionario della Cancelleria Esecuzioni Immobiliari presso la Banca Popolare del Frusinate Filiale del Palazzo di Giustizia in via Fedele Calvosa, nel termine di giorni tre dalla aggiudicazione e di cui dovrà indicare l'IBAN al gestore; c) per il deposito immediato della cauzione dell'aggiudicatario sul conto della procedura, se già esistente, indicandone l'IBAN al gestore;
- 14. a comunicare all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie da versare sul conto della procedura;
- 15. a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;
- 16. ad effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina;
- 17. a predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile e previa nuova verifica delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile), trasmettendolo, unitamente al fascicolo, senza indugio a questo Giudice per l'emanazione;



La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile a norma dell'art. 586 c.p.c., anche se successivi alla trascrizione del pignoramento;

Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:

dichiarazione del custode di avvenuta liberazione dell'immobile ovvero dichiarazione di esonero alla liberazione da parte dell'aggiudicatario, salvo che per le procedure intraprese successivamente al 12/02/19 e per le quali il pignoramento sia stato notificato dal 13/02/2019 in poi, per le quali, nel caso in cui l'immobile sia occupato dal debitore, l'ingiunzione di liberazione sarà emessa all'atto del decreto di trasferimento, con oneri a carico dell'aggiudicatario e con attuazione nelle forme degli artt. 605 e seg.

ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L. 47/1985 avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà;

l'attestazione di prestazione energetica;

le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del documento di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.p.r. 445/2000 (ad es. sulla ricezione delle informazioni relative alla prestazione energetica);

attestazione circa la ricezione da parte del professionista delegato delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario;

18. ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 3° c.p.c., "il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole conseguenti al decreto di trasferimento, anche formando le necessarie copie dell'originale del decreto di trasferimento o dell'ordine di cancellazione dei gravami che sarà esibito al professionista delegato dalla Cancelleria, la quale viene esonerata dalle predette attività in forza della disposizione di cui all'art. 591 bis comma 2° n. 5 c.p.c.;

19. a trasmettere all'aggiudicatario copia autentica del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione;

20. ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c., ad ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;

21. in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita senza incanto alle condizioni sopra indicate e in mancanza di domande di assegnazione, a rifissare seduta stante a verbale un nuovo termine non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90 per formulare offerte telematiche ed a fissare al giorno successivo la deliberazione sulle offerte telematiche e l'eventuale gara tra gli offerenti ex artt. 571 e ss. c.p.c., tramite il portale del gestore della vendita telematica, determinando il prezzo-base in misura inferiore di un quarto ed avendo cura di indicare che l'offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto; riduzioni di prezzo in misura diversa da quella indicata dovranno essere esplicitamente autorizzate dal giudice dell'esecuzione, senza che ciò, in ogni caso, possa costituire ragione di ritardo nel sollecito svolgimento dell'incarico;

22. a preparare l'avviso della seconda vendita così stabilita ed a provvedere alla sua pubblicazione ai sensi degli artt. 570 e 490 c.p.c., disponendo la pubblicità commerciale (secondo le indicazioni sotto impartite);

23. ad effettuare, anche per questo secondo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della suestesa delega:

24. in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto al prezzo-base già ribassato o inferiore di ¼ e in mancanza di domande di assegnazione, a rifissare seduta stante a verbale un nuovo termine non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90 per formulare offerte telematiche ed a fissare al giorno successivo la deliberazione sulle offerte telematiche e l'eventuale gara tra gli offerenti ex artt. 571 e ss. c.p.c., tramite il portale del gestore della vendita telematica, determinando un'ulteriore riduzione di prezzo di

4

1/2 rispetto all'ultimo praticato;

25. a preparare l'avviso della terza vendita così stabilita e a provvedere alla sua pubblicazione ai sensi degli artt. 570 e 490 c.p.c., disponendo la pubblicità commerciale (secondo le indicazioni di cui appresso);

26. ad effettuare, anche per questo terzo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della su estesa delega;

27. a formare un progetto di distribuzione, depositandolo nel fascicolo telematico dell'esecuzione, nel termine di seguito indicato e ciò anche nell'ipotesi in cui i creditori non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito ovvero l'abbiano depositata in ritardo; in tal caso il professionista delegato prenderà in considerazione le sole somme di cui al precetto e/o all'atto di intervento e le spese documentate;

28. a provvedere, comunque, ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 sexies, D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito dalla L. 17/12/2021, n. 221, come modificato dal D.L. 3/05/2016, n. 59, convertito dalla L. 30/06/2016, n. 119, a depositare entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di delega un rapporto riepilogativo iniziale dell'attività svolta ed a depositare, quindi, rapporti riepilogativi periodici con cadenza semestrale decorrenti dal primo rapporto entro dieci giorni dalla conoscenza dell'approvazione del progetto di distribuzione provvederà quindi a depositare un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte. Tutti i rapporti riepilogativi devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando obbligatoriamente il modello informatico (XSD) elaborato dal Ministero.

DISPONE

che il compendio pignorato, come in calce descritto, sia venduto senza incanto a cura del professionista delegato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova (anche in relazione alla Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni), presso la sala aste allestita all'interno del Tribunale di Frosinone, piano secondo, nella stanza adiacente alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, oppure in alternativa presso lo studio del professionista medesimo ovvero presso un altro luogo comunque idoneo allo svolgimento della vendita in modalità telematica, in numero _______ lotti al prezzo base di:

€	70.031,00	con offerta in aumento minima di	€	7.000,00	per il lotto n.
€	12.340,00	con offerta in aumento minima di	€	1.000,00	per il lotto n.
€		con offerta in aumento minima di	€	1	pet il lotto n.
€		con offerta in aumento minima di	€		per il lotto n.
€		con offerta in aumento minima di	ε		per il lotto n.
€		con offerta in aumento minima di	€		per il lotto n.
€/		con offerta in aumento minima di	€	/ .	per il lotto n.
9		con offerta in aumento minima di	€/		per il lotto n.

(Eventuali altri lotti seguono come indicati in foglio allegato al presente verbale). Il prezzo base dei lotti per il secondo esperimento di vendita sarà indicato dal professionista nei verbale delle operazioni di vendita e sarà pari al prezzo base fissato per il primo esperimento ridotto di ¼; il prezzo base dei lotti per il terzo esperimento di vendita sarà indicato dal professionista nel verbale delle operazioni di vendita e sarà pari al prezzo base fissato per il secondo esperimento ridotto di ¼; l'offerta in aumento minima in relazione al secondo ed al terzo esperimento di vendita sarà determinata dal professionista in misura non inferiore al 5% del prezzo base come sopra determinato e sarà indicato nel verbale delle operazioni di vendita.

ASIE.it

CONTENUTO DELL'AVVISO DI VENDITA

L'avviso di vendita – redatto dal delegato utilizzando il modello pubblicato sul sito del Tribunale Frosinone e completato dei dati mancanti - dovrà avere il seguente contenuto.

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' ASINCRONA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte di acquisto potranno essere formulate solo in via telematica: a) dall'offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente); b) a mezzo di avvocato munito di procura speciale notarile; c) da un procuratore legale anche per persona da nominare, a norma dell'art.579 ultimo co. c.p.c.; redigendole tramite il modulo web "Offerta Telematica" del Ministero della Giustizia (accessibile dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica), secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia.

Il file criptato in formato zip.p7m, contenente l'offerta integrale e gli allegati all'offerta, dovrà essere inviato entro le ore 12:00 del giorno precedente alla data fissata per l'esame delle offerte e per la vendita, trasmettendolo tramite PEC all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.
L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.M. n. 32 del 2015 che si verifichino nell'ultimo giorno utile per la presentazione dell'offerta, la stessa potrà essere formulata mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec del delegato che a sua volta dovrà tempestivamente inoltrarla al gestore.

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.M. n. 32 del 2015, che si verifichino nell'ultimo giorno utile per la presentazione dell'offerta, l'offerta si intende depositata nel momento in cui venga generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità, previa documentazione a culta dell'offerente della tempestiva presentazione dell'offerta nei confronti del delegato che a sua volta dovrà tempestivamente inoltrare il tutto al gestore, il gestore della vendita è tenuto a permettere la partecipazione dell'offerente alle operazioni di vendita.

Saranno dichiarate inammissibili le offerte provenienti da soggetti diversi da quelli suindicati, di cui alle lettere a), b) e c).

A pena d'inammissibilità l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata; in alternativa è possibile trasmettere l'offerta e gli allegati a mezzo casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015 (questa modalità di trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015).

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta d'acquisto è irrevocabile e dovrà riportare:

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta deve essere sottoscritta (salvo che venga trasmessa tramite PEC per la vendita telematica) da uno dei genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare.



L'offerente dovrà inoltre dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali "Prima Casa" o altre agevolazioni speciali prima del deposito del saldo-prezzo.

Se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, l'offerta deve essere sottoscritta (salvo che venga trasmessa tramite PEC per la rvendita telematica) dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare.

Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona giudica), deve essere allegato certificato camerale del registro delle imprese da cui risultino i poteri oppure la procura o la delibera che giustifichi i poteri;

- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) l'indicazione del referente della procedura;
- f) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- g) il prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita;
- h) il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione (termine non soggetto a sospensione nel periodo feriale);
- i) l'importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10 per cento del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto;
- j) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione (a tal fine, ove il modulo web ministeriale non permetta l'inserimento di lettere o caratteri speciali, si provveda ad inserire solo i numeri da cui è composto il CRO/TRN riportato sulla contabile di avvenuta disposizione del bonifico);
- k) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste;
- m) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste.
- 3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA
- a) copia del documento d'identità e copia del codice fiscale e dichiarazione dello stato civile del soggetto offerente, nonché copia del codice fiscale del coniuge in caso di comunione dei beni nel caso in cui l'acquisto sia compiuto in regime di comunione legale;
- b) la documentazione, attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto intestato al gestore della vendita telematica dell'importo della cauzione, da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- c) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- d) copia anche per immagine della procura speciale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- e) copia del certificato camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona
 giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia autentica della delibera assembleare che
 autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale
 rappresentante e originale della procura speciale rilasciata da questi attestanti i poteri del soggetto interno
 delegato;



- f) se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;
- g) copia anche per immagine della dichiarazione del coniuge autenticata da pubblico ufficiale di voler escludere il bene dalla comunione legale, in caso di acquisto del bene da parte dell'altro coniuge a titolo personale;
- h) dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.
- 4. MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE E DI PAGAMENTO DEL BOLLO

L'offerente dovrà versare a titolo di cauzione una somma pari almeno al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul cd. "conto cauzioni" intestato al gestore della vendita telematica, il cui IBAN sarà indicato dal delegato nell'avviso di vendita. Tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto.

Si precisa che ai fini del versamento della cauzione il bonifico deve essere unico ed effettuato esclusivamente mediante disposizione da conto corrente.

Il bonifico, con causale "versamento cauzione", dovrà essere effettuato in modo tale che l'accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di vendita telematica. Qualora il giorno fissato per l'inizio delle operazioni di vendita telematica non venga riscontrato l'accredito della somma sul conto corrente intestato al gestore della vendita telematica, secondo la tempistica predetta, l'offerta sarà considerata inammissibile.

L'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto (attualmente pari ad € 16,00) in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del DPR 447/2000. Il bollo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario accedendo al Portale dei Servizi Telematici http://pst.giustizia.it all'interno dell'area pubblica "Pagamento pagoPA" seguendo le istruzioni indicate nel "vademecum operativo" presente sul portale. La ricevuta di avvenuto pagamento del bollo in formato xml scaricata dal Portale dei Servizi Telematici andrà allegata alla PEC con cui viene inviata il pacchetto dell'offerta generato tramite il modulo web ministeriale.

In caso di mancata aggiudicazione e all'esito dell'avvio della gara in caso di plurimi offerenti, l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito dal gestore della vendita telematica, su ordine del professionista delegato, al soggetto offerente. La restituzione avrà luogo esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione.

5. ESAME DELLE OFFERTE E SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

Le buste telematiche saranno aperte dal delegato nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di vendita.

In relazione al disposto di cui all'art.20 DM 32/2015, laddove il comma 1 prevede che alle operazioni di vendita senza incanto possano prendere parte con modalità telematiche "altri soggetti se autorizzati dal Giudice o dal referente della procedura" dispone che il professionista delegato autorizzi esclusivamente la partecipazione delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti e degli eventuali comproprietari non esecutati.

Gli offerenti parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita collegandosi tramite l'area riservata del sito del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali a loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata (ovvero alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta.

Eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno.

Il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza.

La deliberazione sulle offerte avverrà con le seguenti modalità:

a) In caso di offerta unica:



Qualora sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta. Se, invece, l'unica offerta presentata sia inferiore al prezzo base (beninteso: nei limiti di un quarto), si opera come segue:

- i) se sono state presentate istanze di assegnazione da parte del creditore a norma dell'art. 588 e ss.c.p.c., necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene verrà assegnato al creditore istante;
- ii) se non sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 e ss. c.p.c., il bene è aggiudicato all'unico offerente:
- b) In caso di pluralità di offerte:

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte ammissibili, subito dopo la deliberazione sulle stesse il delegato provvederà ad avviare la gara telematica tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. con la modalità asincrona di seguito disciplinata,

i) pronunciando l'aggiudicazione a favore del migliore offerente, a meno che il prezzo offerto all'esito sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione;

ii) ovvero, in difetto di offerte in aumento, procedendo ad aggiudicare l'immobile al migliore offerente (da individuarsi, in subordine, secondo: il maggior prezzo offerto; quindi, la maggior cauzione prestata; ancora, la minore dilazione indicata per il saldo prezzo; infine, la priorità temporale di deposito dell'offerta), a meno che il relativo prezzo sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione. In sintesi: ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell'art. 588 e ss. c.p.c

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle plurime offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

Gli <u>offerenti partecipano telematicamente</u> attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS.

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta, che avrà durata di 24 ore a partire dal suo inizio con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi.

Durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento.

Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunicherà a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata, trasmettendo al delegato l'elenco dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati.

La deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo da parte del delegato entro il giorno successivo al suo termine, prorogata, se cadente di sabato o festivi, al primo giorno non festivo.

Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica.

Tutte le comunicazioni ai partecipanti relative alla fase di gara avranno luogo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica certificata per la vendita telematica comunicato dal soggetto partecipante e tramite SMS.

Tali strumenti di comunicazione sono di ausilio ovvero di supporto alla consultazione e partecipazione alla vendita: la piattaforma del gestore della vendita telematica sarà l'unico canale ufficiale per seguire lo svolgimento della vendita e per la partecipazione alla gara. L'eventuale mancata ricezione di comunicazioni



tramite posta elettronica certificata e/o SMS non invalida lo svolgimento della vendita né può dar luogo ad alcuna doglianza da parte dei concorrenti.

In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione.

All'esito della gara il professionista provvederà a redigere apposito verbale ed a inviarlo per via telematica alla cancelleria, completo di tutte le offerte di acquisto telematiche pervenute unitamente alla documentazione allegata a supporto di ciascuna di essa.

6. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale rilasciata in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva a nome del procuratore.

7. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE

Il creditore procedente e gli intervenuti, anche se non muniti di titolo esecutivo ma il cui credito sia stato riconosciuto ex art. 499 c.p.c., 10 giorni prima dell'udienza fissata per la vendita potranno presentare istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c., qualora la vendita non abbia luogo.

In tal caso, a pena di inammissibilità l'istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c. deve essere fatta a mezzo di avvocato munito di procura, depositata nel termine di legge che precede, con le seguenti precisazioni:

- a. la somma offerta in pagamento non può essere inferiore al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata l'istanza di assegnazione (rif. art. 589, 1° co., c.p.c.);
- b. se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 c.p.c. e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma parì alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire oltre le spese (rif. art. 589, 2° co., c.p.c.);
- c. se sul ricavato dell'espropriazione concorrono creditori di grado anteriore a quello dell'istante, quest'ultimo dovrà depositare una somma pari all'ammontare complessivo di tali crediti, fino alla concorrenza della somma indicata dal G.E. che, in ogni caso, non potrà essere maggiore rispetto al prezzo di assegnazione (prezzo base);
- d. ove sul ricavato dell'espropriazione vi sia concorso tra creditori di grado anteriore e creditori di pari grado a quello dell'istante, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere l'intera somma necessaria all'attuazione del concorso entro il limite massimo del prezzo di assegnazione (prezzo base), con eventuale residuo a vantaggio del debitore;
- e. nel caso in cui sul ricavato dell'espropriazione l'istante concorra con creditori di grado posteriore, dovrà corrispondere esclusivamente l'eccedenza rispetto al proprio credito in linea capitale entro il limite massimo del prezzo di assegnazione (prezzo base);
- f. in tutti i casi che precedono, l'assegnatario è comunque tenuto a versare le spese di procedura nella misura che verrà determinata dal G.E. con provvedimento successivo all'assegnazione, oltre ad una somma pari al 15% del prezzo per la registrazione, trascrizione e volturazione dell'emanando decreto ex art. 586 c.p.c.

Nell'ipotesi di plurime istanze di assegnazione non si avrà gara tra gli istanti ma prevarrà quella che contiene l'offerta più alta; nel caso in cui la somma offerta in pagamento sia la stessa per tutte, l'immobile sarà assegnato all'istante che per primo ha depositato la domanda; nel caso di istanze depositate lo stesso giorno offerenti tutte il medesimo prezzo, prevarrà quella che prevede il termine di pagamento minore.

Si avverte che l'istanza è irrevocabile e che in caso di presenza di offerte all'udienza di vendita, il creditore che ha proposto istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c. non ha diritto di partecipare alla gara e formulare aumenti.

8. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO (art. 590-bis c.p.c.)



Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

9. RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI

Il gestore della vendita telematica, esclusivamente su ordine del professionista delegato, provvederà a restituire le cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti mediante bonifico sul conto corrente di provenienza (al netto di eventuali oneri bancari) da disporsi nel termine di 3 giorni lavorativi decorrente dalla deliberazione finale sulle offerte all'esito dei rilanci (ciò nel caso in cui l'offerente sia ammesso alla gara). Di converso, il gestore della vendita telematica, previa indicazione dell'intestatario e dell'IBAN del conto corrente da parte del professionista delegato, provvederà a trasferire l'importo versato dall'offerente aggiudicatario a titolo di cauzione, sul conto aperto per il versamento del saldo prezzo.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

- 1) Ritenuto che, allo stato, non sussistano giustificati motivi per disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, il saldo prezzo dovrà essere versato al massimo entro centoventi (120) giorni dall'aggindicazione secondo le seguenti alternative modalità:
- a) in Cancelleria: l'aggiudicatario dovrà depositare il prezzo di aggiudicazione (ossia il prezzo indicato nel verbale di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) mediante assegno circolare non trasferibile, intestato a TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI; per l'emissione del decreto di trasferimento, nel medesimo termine l'aggiudicatario dovrà inoltre versare al professionista l'anticipo sulle spese di registrazione e trasferimento nella misura indicata nell'ordinanza di aggiudicazione (15% del prezzo di aggiudicazione); in caso di mancato deposito del saldo prezzo l'aggiudicatario sarà immediatamente dichiarato decaduto e perderà la cauzione depositata; in caso di mancato deposito dell'anticipo sulle spese non sarà firmato il decreto di trasferimento e resteranno definitivamente a carico dell'aggiudicatario gli oneri per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli;
- b) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva il cui IBAN verrà comunicato a richiesta dell'aggiudicatario allo stesso dal professionista delegato e avrà la seguente descrizione: AA-RGE IMM _____ saldo prezzo lotto n.__.
- 2) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, entro il termine di centoventi (120) dall'aggiudicazione, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura, anche mediante bonifico bancario all'IBAN che il professionista delegato avrà cura di comunicargli, nonché depositare l'eventuale residuo con le modalità già indicate al punto sub lett. a); entro i 10 giorni successivi al pagamento all'Istituto mutuante, l'aggiudicatario dovrà depositare presso la Cancelleria, l'originale della quietanza rilasciata dall'Istituto mutuante (ossia una dichiarazione con cui la banca attesta di aver ricevuto dall'aggiudicatario un determinato importo ex art. 41 T.U.B. a titolo di saldo prezzo di un determinato lotto posto in vendita in una determinata procedura); in caso di mancato deposito dell'originale della quietanza non sarà firmato il decreto di trasferimento; l'aggiudicatario dovrà versare il prezzo secondo tali modalità solo ove la banca mutuante gli comunicherà tempestivamente l'entità della somma da versare e gli rilasci (contestualmente al versamento) quietanza del pagamento (in caso contrario l'aggiudicatario verserà il saldo prezzo in Cancelleria secondo le modalità indicate al punto sub lett. a) e non sarà dichiarato decaduto);





art. 588 c.p.c. e saranno, altresì, provvisoriamente poste a carico dell'aggiudicatario/assegnatario ex art. 588 c.p.c. le spese di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile; per il rimborso delle spese sostenute per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli l'aggiudicatario/assegnatario ex art. 588 c.p.c. dovrà depositare al professionista delegato apposita istanza, corredata dalla documentazione comprovante l'ammontare delle spese sostenute (mod. F23), entro il termine fissato per il deposito delle precisazioni dei crediti o, al più tardi, entro l'udienza fissata per l'approvazione del piano di riparto; in difetto tali spese non potranno essere rimborsate; a' sensi dell'art. 2, comma 7, del D.M. n. 227/2015 sono a carico dell'aggiudicatario / assegnatario ex art. 588 c.p.c. il 50% del compenso spettante al Professionista delegato per la fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale;

4) ove l'aggiudicatario abbia intenzione di fare ricorso a mutuo bancario per il versamento del saldo prezzo, egli dovrà presentare in Cancelleria, entro il termine massimo di 10 giorni dall'aggiudicazione, apposita istanza redatta in conformità al modulo che gli verrà consegnato dopo l'aggiudicazione dal professionista delegato; il Tribunale provvederà a designare un Notaio indicato dall'aggiudicatario alla ricezione del versamento del prezzo, alla predisposizione del decreto di trasferimento ed all'espletamento delle attività indicate dall'art. 591 bis, secondo comma, n. 11 c.p.c.; in mancanza di indicazione da parte dell'aggiudicatario, il notaio verrà designato direttamente dal giudice; nel giorno fissato dal Giudice a seguito della presentazione della predetta istanza gli interessati dovranno recarsi presso gli uffici del Tribunale per le operazioni contestuali di versamento del prezzo al notaio, sottoscrizione da parte del giudice del decreto di trasferimento predisposto dal notaio e stipula in forma definitiva dinanzi allo stesso notaio del contratto di mutuo con concessione di garanzia ipotecaria di primo grado; è onere dell'aggiudicatario assicurarsi, anche prima della vendita, la disponibilità della banca a concedere il mutuo; in caso di mancata concessione del mutuo entro il giorno fissato dal Giudice, non saranno concessi rinvii;

5) soltanto per le procedure esecutive introdotte successivamente al 28/2/2023 e per le quali il piguoramento sia stato notificato dal 01/03/2023 in poi, il nuovo art. 585, 4° comma c.p.c. prevede che: nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

Per ogni singolo esperimento di vendita sia data pubblica notizia con le forme di seguito indicate:

 Inserimento a cura del professionista delegato della presente ordinanza di delega, dell'avviso di vendita, della copia della relazione del C.T.U., corredata di fotografie e planimetrie, sul "Portale delle Vendite Pubbliche" del Ministero della Giustizia, almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte d'acquisto. Ogni singola planimetria e fotografia dovrà essere allegata in formato .jpg, .ţiff o .png;

 pubblicazione dell'ordinanza di vendita, della presente ordinanza di delega, dell'avviso di vendita e della relazione di stima (comprensiva di fotografie e planimetrie) sui siti web <u>www.astegiudiziarie.it</u> e <u>www.astalegale.net</u>, almeno quarantacinque (45) giorni prima della scadenza del termine per la

presentazione delle offerte di acquisto.

3. pubblicazione - tramite il sistema "Rete Aste Real Estate" fornito da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. - sui siti Internet Casa.it, Idealista.it e Bakeca.it almeno quarantacinque (45) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta e l'offerta minima, nonché l'indicazione che si tratta di vendita giudiziaria e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di

alcun tipo, nonché link ovvero indicazione dei siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni per partecipare alla vendita;

4. ove sia previsto nella presente ordinanza, realizzazione a cura di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. del virtual tour 360° dei beni in vendita e pubblicazione dello stesso su www.astegiudiziarie.it, al fine di presentare il bene con modalità telematica ed incrementare l'efficacia del messaggio pubblicitario. A tal fine il custode prenda immediato contatto (e comunque entro 10 giorni dalla presente ordinanza) con la società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. inviando una email all'indirizzo virtualtour@astegiudiziarie.it al fine di coordinare con la stessa le operazioni di sopralluogo da effettuare nel più breve tempo possibile (e comunque al massimo entro 30 giorni dalla presente ordinanza) per la realizzazione del virtual tour 360° degli immobili in vendita. Il referente della società dovrà essere accompagnato dal custode per consentire

Modalità operative di richiesta dei servizi

l'accesso agli immobili pignorati.

Tutti gli adempimenti pubblicitari sopra indicati siano eseguiti a cura del professionista delegato che, in particolare sotto il profilo operativo, procederà come segue:

- per la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche, procederà agli adempimenti necessari, avendo cura al momento della compilazione dell'inserzione sul PVP di selezionare dall'apposito elenco il sito internet sopra indicato che è stato individuato dal Giudice per la pubblicità obbligatoria ex art. 490 c. 2 c.p.c. In funzione dell'interoperabilità tra il PVP e questo sito, tutti i dati inseriti nell'inserzione ed i documenti pubblicati saranno scaricati direttamente dal PVP dal gestore del sito di pubblicità, senza necessità di ulteriore trasmissione di documentazione da parte del delegato, consentendo altresì al Ministero il monitoraggio delle avvenute pubblicazioni;
- per le altre forme di pubblicità sopra indicate, il delegato procederà a compilare ed inviare la richiesta di svolgimento dei servizi, almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto:
 - ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., tramite l'apposita piattaforma di "Richiesta online servizi" disponibile nell'area riservata del sito www.astegiudiziarie.it, opportunamente compilata con l'indicazione dei servizi da svolgere e dei dati necessari alla fatturazione;
 - ad Astalegale.net S.p.A., tramite l'apposito modulo di richiesta online raggiungibile all'indirizzo https://www.astalegale.net/Pages/Moduli, opportunamente compilata con l'indicazione dei servizi da svolgere e dei dati necessari alla fatturazione

Il professionista delegato abbia cura, sotto la propria responsabilità, di:

- caricare la documentazione su PVP preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore
 e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non
 previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso,
 come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008. Le
 immagini dovranno essere selezionate tra quelle che non presentino dati sensibili o che in qualche modo
 riconducano i luoghi a specifici soggetti;
- verificare la correttezza della pubblicità su internet, richiedendo prima possibile eventuali modifiche da effettuare;
- inserire sul PVP, entro il giorno successivo a ciascun esperimento di vendita, l'esito del medesimo, avendo cura di specificare in caso di aggiudicazione anche il prezzo a cui è stato aggiudicato il bene.

Il professionista delegato acquisirà entro la data fissata per la vendita la documentazione attestante l'avvenuta pubblicità legale e commerciale.

Le fatture relative agli oneri pubblicitari saranno intestate direttamente al delegato che provvederà al pagamento con l'utilizzo del fondo spese versato dal creditore procedente.

Si precisa che le richieste di pubblicazione prive della contabile di pagamento delle spese dovute non saranno lavorate da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e da Astalegale.net S.p.A.



La presente ordinanza dovrà essere notificata a cura del creditore istante o di altro creditore interessato ai creditori iscritti non intervenuti.

RENDE NOTO

che gli immobili vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come meglio descritti nell'elaborato peritale depositato dall'esperto stimatore e disponibile per la consultazione, unitamente alla presente ordinanza, sui siti internet (www.astegiudiziarie.it e www.tribunale.frosinone.giustizia.it); per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. La partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali.

AVVERTE

a. che in base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisito;

b. che, in base a quanto disposto dall'art.161bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;

c. soltanto per le procedure esecutive introdotte successivamente al 12/2/2019 e per le quali il pignoramento sia stato notificato dal 13/02/2019 in poi, il nuovo art. 560, 4° e 5° comma c.p.c. prevede il dovere del debitore esecutato, in accordo con il custode, di consentire la visita di potenziali acquirenti (sempre e solo per le procedure alle quali si applica il nuovo art. 560 c.p.c.) la richiesta non viene più formulata tramite il Portale delle vendite Pubbliche e la visita non è soggetta a termini di effettuazione. Le visite potranno avvenire dalle h. 9 alle h. 19 nei giorni dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) e dalle h. 9 alle h. 13il sabato, Il custode è tenuto a dare un preavviso al debitore esecutato di 24 ore. Ogni richiesta dovrà essere inoltrata a mezzo di posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo del custode giudiziario/professionista delegato alle vendite, il quale è onerato della relativa pubblicazione sugli avvisi di vendita e sulla pubblicità; il custode provvederà nel termine di giorni tre dalla ricezione della comunicazione al suo riscontro; previa concertazione del giorno e dell'ora dell'accesso in loco con il debitore - ove eventualmente occupante l'immobile - e il soggetto interessato, il custode delegato procederà ad effettuare la visita presso l'immobile entro 15 giorni dalla richiesta, in modo in ogni caso da evitare il contatto tra i vari interessati. Eventuali comportamenti ostativi del diritto di visita di potenziali acquirenti da parte del debitore e del proprio nucleo familiare – unici soggetti autorizzati ad occupare l'immobile – così come quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico saranno valutati - previa debita e tempestiva segnalazione del custode - ai fini dell'emissione dell'ordine di liberazione;

DESCRIZIONE DEL BENE

	come	da	foglio	allegato	al	presente	ver	bal	Ċ
--	------	----	--------	----------	----	----------	-----	-----	---

冰

Come da ordinanza di vendita emessa il 1164/2018

TOC 1 A

de _i									
de	l'udienza	del		ore		per il ricon	oscimento	ex art	. 499 commi 5 e 6 c.p.c.
ai.	gli interventi n	on fondal	ti su titolo						
	dehitori del po	esente ve	rhale (e. o	ve non già	effettuz	ata, del rico	so per inte	rvento	e dell'eventuale estratto
	tentico notarile				:				
X	l'udienza	del co	10/202	S 000	10.65	o per la ve	rifica delle	attivi	tà compiute, disponendo
alt.	and ohe is one	o di aggi	edicazione	di tutti ela	di narte	dei lotti. i	creditori do	vrann	o precisare i crediti entro
21.0	resi che, in cas	o ui agga	tarata nat	verbale de	illa one	rozioni di v	endita e ch	e il d	elegato dovrà depositare
11 1	termine indica	o dai de	legato net	Verbale us	itte Oper	Lanco Pudis	maa conta	indica	ta deve intendersi fissata
bo	zza del piano d	ii entro ii	20104	767/5		trest i fasti	nal prima s	enerit	nento di vendita le narti
and	the ex art. 596	c.p.c.; t	n caso di	aggiudicaz	ione ai	THE LOCK	noi pinno c	mnda Munda	nento di vendita le parti
pol	tranno chiedere	al G.E.	l'anticipaz	ione di tais	; udienz	a ex art. 390	out.	aauuu	si della notifica a tutte le
par	ti ed al delega	io; a tale	udienza il	delegato d	ovra der	positare tuti			sperimenti di vendita e la
pro	va dell'avvenu	ıta effettu	iazione del	la pubblic	tà straoi	rdinaria;	quant	9.01	10to 2
X	avvisa sir	ı d'ora tu	itti i credit	ori (proced	ente e i	ntervenuti)	chefin caso) intru	ttuoso esperimento delle
sui	ndicate tre ver	rdite o co	omunque d	lei tentativ	i di ven	idita fissati	nella prese	nte or	dinanza, sarà valutata la
ulte	eriore prosegui	bilità del	la procedu	ira e, perta	nto, li ir	nvita a valu	are l'oppoi	tunità	di formulare tempestiva
ista	ınza di assegna	zione ant	teriormente	e al terzo o	, comun	ique, all'ulti	mo esperim	ento d	i vendita;
0	emette co	ntestuale	ordine di	liberazio u	e ad ese	eguirsi a cur	a del custo	de all	'atto dell'aggiudicazione
sec	ondo le istruzi								
0	dispone	che	entro	la pri	ma	vendita	fissata	il	procedente/intervenuto
	-								produca e consegni al
pro	fessionista del								
	rilevato c	he il cre	ditore che	dà impu	lso alla	procedura	risulta an	nmess	o al patrocinio a spese
del	In State si ris	erva di d	isporre, co	n senarati	Drovv	edimento, l	a liquidazio	one de	lle somme dovute per le
ene	se relative soli	ademnir	nenti nubb	licitari di c	ui all'ar	t. 490 c.p.c.	- diversi d	aila pu	ibblicità sul Portale delle
var	dite pubbliche	- e ner	le snese d	el gestore	della v	endita telen	natica, prev	ia ista	inza a cura del delegato
VC1	itananta la fat	tura prof	orms dus	nto ner di	ella re	lativa alle s	somme liqu	idate	a titolo di acconto per
CON	ananci di dele	va anale	aomente d	He somm	e già lic	nidate a til	olo di acco	onto s	ui compensi di custodia
- 1.1.	ipenst-ur dele	ga, anato	ata antiain	ogione a c	arico de	ll'Eracio vi	sto il dispo	sto de	ll'art. 131 comma 4 lett.
ade	nano a sustene	ion (de	langami ol	In lune de	He dich	iorozione d	i illegittimi	tà cos	stituzionale dell'art. 131
a)	del d.r.K. 113	715/02 -	ießseizi g	na tuce uc	11a 0101 16 2010	n 217 del	la Corte C	ostituz	cionale); le spese per la
con	nma 3 d.P.R.	115/02 0	n cui ana	Sent. Ob.		natata a da	hito cacond	lo qua	nto etabilito dall'art 18-
pub			vendite [onopticue a	nano pre	etiofare a de	OIM SCOOL	io qua	nto stabilito dall'art. 18-
	d.P.R. 115/02;	1							
	rijevato c						-1		nomento muniti di titolo
bis	movato c	he in pr	ocedura v	i sono al	tri cred	litori oltre	al creditor	e pig	norante muniti di titolo
bis D	cutivo e che il	creditor	e pignorar	ite risulta :	ammess	o al patro	inio a spe	se del	lo Stato, dispone che le
bis D ese	cutivo e che il	l creditor lella odie	e pignoran ma liquida	ite risulta : azione, tan	ammess to per l	o al patro a parte rela	sinio a spe tiva agli ac	se del Iempi	Io Stato, dispone che le menti pubblicitari di cui
bis cse son	cutivo e che il nme oggetto d art. 490 c.p.c.	l creditor ella odie - diversi	e pignorar rna liquida dalla pubb	ite risulta : azione, tan licità sul P	ammess to per l ortale de	so al patros a parte rela elle vendite	cinio a spec tiva agli ac pubbliche -	se del Iempii · quan	Io Stato, dispone che le menti pubblicitari di cui to per quella relativa alle
bis cse son	cutivo e che il nme oggetto d art. 490 c.p.c.	l creditor ella odie - diversi	e pignorar rna liquida dalla pubb	ite risulta : azione, tan licità sul P	ammess to per l ortale de	so al patros a parte rela elle vendite	cinio a spe tiva agli ac pubbliche - amente alle	se del Iempii · quant somm	Io Stato, dispone che le menti pubblicitari di cui to per quella relativa alle ne già liquidate a titolo di
bis ese son all' son	cutivo e che il nme oggetto d art. 490 c.p.c. nme liquidate s	l creditor ella odie - diversi	e pignoran rna liquida dalla pubb acconto p	ite risulta : azione, tan licità sul P er compen	ammess to per l ortale de si di dele	so al patros a parte rela elle vendite	cinio a spectiva agli ac pubbliche - amente alle carico	se del Iempii · quani somm del	Io Stato, dispone che le menti pubblicitari di cui to per quella relativa alle le già liquidate a titolo di creditore intervenuto
bis ese son all' son	cutivo e che il nme oggetto d art. 490 c.p.c. nme liquidate s onto sui	l creditor della odie diversi d a titolo di compensi	e pignorar ma liquida dalla pubb acconto p i di c	nte risulta : azione, tan licità sul P er compen ustodia	nmmess to per l ortale de si di dele siano	o al patros a parte rela elle vendite ega, analoga poste a	tiva agli ad pubbliche - amente alle carico _/i credit	se del lempio quant somm del ori int	Io Stato, dispone che le menti pubblicitari di cui to per quella relativa alle le già liquidate a titolo di creditore intervenuto tervenuti in solido, che
bis ese son all' son	cutivo e che il nme oggetto d art. 490 c.p.c. nme liquidate s onto sui	l creditor della odie diversi d a titolo di compensi	e pignorar ma liquida dalla pubb acconto p i di c	nte risulta : azione, tan licità sul P er compen ustodia	nmmess to per l ortale de si di dele siano	o al patros a parte rela elle vendite ega, analoga poste a	tiva agli ad pubbliche - amente alle carico _/i credit	se del lempio quant somm del ori int	Io Stato, dispone che le menti pubblicitari di cui to per quella relativa alle le già liquidate a titolo di creditore intervenuto tervenuti in solido, che
bis ceses son all's son acc	cutivo e che il nime oggetto di art. 490 c.p.c. nime liquidate sonto sui di allavranno dirizzo in seno al li	l creditori della odie diversi di a titolo di compensi tto di rip	e pignoran ma liquida dalla pubb acconto p i di c eterle con di distribuz	nte risulta : azione, tan licità sul P er compeniustodia ne spese p cione;	ammess to per l ortale de si di dele siano rivilegia	a parte rela a parte rela elle vendite ega, analoga poste a ate ex art. 2	sinio a spectiva agli ad pubbliche - amente alle carico _/i credite 2770 c.c. a	se del lempio quant somm del ori int	lo Stato, dispone che le menti pubblicitari di cui to per quella relativa alle le già liquidate a titolo di creditore intervenuto tervenuti in solido, che del deposito del saldo
ese son all' son acc	cutivo e che il nime oggetto di art. 490 c.p.c. nime liquidate sonto sui di allavranno dirizzo in seno al li	l creditori della odie diversi di a titolo di compensi tto di rip	e pignoran ma liquida dalla pubb acconto p i di c eterle con di distribuz	nte risulta : azione, tan licità sul P er compeniustodia ne spese p cione;	ammess to per l ortale de si di dele siano rivilegia	a parte rela a parte rela elle vendite ega, analoga poste a ate ex art. 2	sinio a spectiva agli ad pubbliche - amente alle carico _/i credite 2770 c.c. a	se del lempio quant somm del ori int	lo Stato, dispone che le menti pubblicitari di cui to per quella relativa alle le già liquidate a titolo di creditore intervenuto tervenuti in solido, che del deposito del saldo
bis con all'son acc	cutivo e che il nime oggetto di art. 490 c.p.c. nime liquidate sonto sui di avranno diri zzo in seno al dispone di sono e di dispone di	l creditori della odie diversi di a titolo di compensi tto di rip progetto di che le so	e pignoran ma liquida dalla pubb acconto p i di c eterle con di distribuz	nte risulta : azione, tan licità sul P er compeniustodia ne spese p tione; ative alle	ammess to per l ortale de si di dele siano rivilegia	a parte rela elle vendite ega, analoge poste a ate ex art. 2	sinio a spetiva agli ac pubbliche - amente alle carico _/i credita 2770 c.c. a	se del lempio quant somm del ori interiori interiori oubblico	lo Stato, dispone che le menti pubblicitari di cui to per quella relativa alle le già liquidate a titolo di creditore intervenuto tervenuti in solido, che del deposito del saldo citari di cui all'odierna
bis ese son all' son acc avr pre	cutivo e che il nme oggetto d art. 490 c.p.c. nme liquidate s onto sui à/avranno diri zzo in seno al dispone cuidazione nelli	l creditori della odie diversi di a titolo di compensi tto di rip progetto di che le so a present	e pignorar ma liquida dalla pubb acconto p i di c eterle con di distribua omme rela te ordinan	nte risulta : azione, tan licità sul P er compenustodia ne spese p cione; ative alle za di ven	ammess to per l ortale de si di dele siano rivilegia spese p dita sia	a parte rela elle vendite ega, analoga poste a ate ex art. 2 eer gli adea	sinio a spetiva agli ad pubbliche - amente alle carico _/i credite 2770 c.c. a mpimenti p	del cred	lo Stato, dispone che le menti pubblicitari di cui to per quella relativa alle le già liquidate a titolo di creditore intervenuto tervenuti in solido, che del deposito del saldo citari di cui all'odierna litore procedente previa
bis ese son all'son acc avr pre	cutivo e che il nme oggetto d art. 490 c.p.c. nme liquidate a onto sui à/avranno diri zzo in seno al dispone d aidazione nella rrazione degli	l creditori della odie diversi di a titolo di compensi tto di rip progetto di che le so a presenti importi	e pignoran ma liquida dalla pubb acconto p i di c eterle con di distribua omme rela te ordinan per le me	nte risulta : azione, tan licità sul P er compeniustodia ne spese p tione; ative alle za di ven edesime ca	ammess to per l ortale de si di dele siano rivilegia spese p dita sia ausali (i	a parte rela a parte rela elle vendite ega, analoga poste a ate ex art. 2 ser gli ader no poste a adempimen	sinio a spetiva agli ad pubbliche - amente alle carico _/i credite 2770 c.c. a mpimenti p	del cred	lo Stato, dispone che le menti pubblicitari di cui to per quella relativa alle le già liquidate a titolo di creditore intervenuto tervenuti in solido, che del deposito del saldo citari di cui all'odierna
bis ese son all' son acc avr pre liqu det	cutivo e che il nme oggetto d art. 490 c.p.c. nme liquidate a onto sui à/avranno diri zzo in seno al idazione nella razione degli a il provvedim	l creditori della odie diversi di a titolo di compensi tto di rip progetto di che le so a presenti importi dento di n	e pignoran ma liquida dalla pubb acconto p i di c eterle con di distribua omme rela te ordinan per le mo tomina de	nte risulta : azione, tan licità sul P er compen- ustodia ne spese p tione; ative alle za di ven edesime ca l custode g	ammess to per l ortale de si di dele siano rivilegia spese p dita sia ausali (i	a parte rela elle vendite ega, analoga poste a ate ex art. 2 eer gli adea no poste a adempimen rio;	sinio a spetiva agli ac pubbliche - amente alle carico /i credite 2770 c.c. a mpimenti p carico de iti pubblici	se del dempir quant somm del ori int ll'esite oubblie l cred itari)	lo Stato, dispone che le menti pubblicitari di cui to per quella relativa alle le già liquidate a titolo di creditore intervenuto tervenuti in solido, che o del deposito del saldo citari di cui all'odierna litore procedente previa oggetto di liquidazione
bis csc son all' son acc re pre liqu det	cutivo e che il nme oggetto d art. 490 c.p.c. nme liquidate s onto sui à/avranno diri zzo in seno al dispone o uidazione nelli razione degli til provvedim	l creditori della odie diversi di a titolo di compensi tto di rip progetto di che le so a presenti importi dento di m	e pignoran ma liquida dalla pubb acconto p i di c eterle con di distribua omme rela te ordinan per le me tomina de	nte risulta : azione, tan licità sul P er compen- ustodia ne spese p cione; ative alle za di ven edesime ca getto della	ammess to per l ortale de si di dele siano rivilegia spese p dita sia ausali (a tiudizia)	a parte rela elle vendite ega, analoge poste a ate ex art. 2 eer gli ader no poste a adempimen rio; a liquidazi	sinio a spetiva agli ac pubbliche - amente alle carico /i credite 2770 c.c. a mpimenti p carico de ti pubblici	se del fempio quant somm del cri interiori interiori del creditari)	lo Stato, dispone che le menti pubblicitari di cui to per quella relativa alle le già liquidate a titolo di creditore intervenuto tervenuti in solido, che del deposito del saldo citari di cui all'odierna litore procedente previa oggetto di liquidazione spese per adempimenti
son acc avr pre	cutivo e che il nme oggetto d art. 490 c.p.c. nme liquidate s onto sui à/avranno diri zzo in seno al dispone d iidazione nelli razione degli ii provvedim dispone d ablicitari e seco	l creditoricella odie diversi de titolo di compensi tto di rip progetto de che le so a present importi iento di ri	e pignoran ma liquida dalla pubb acconto p i di c eterle con di distribuz omme rela te ordinan per le mo nomina de comme ogg	nte risulta : azione, tan licità sul P er compen- ustodia ne spese p cione; ative alle za di ven edesime ca l custode g getto della	ammess to per l ortale de si di dele siano rivilegia spese p dita sia ausali (a tiudizia) odiern ano pos	a parte rela elle vendite ega, analoga poste a ate ex art. 2 eer gli adei no poste a adempimen rio; ia liquidazi te a carico	sinio a spetiva agli ac pubbliche - amente alle carico /i credite 2770 c.c. a mpimenti p carico de ati pubblici one a titol della proce	se del fempio quant somm del ori interiori interiori del ori interiori del creditari)	lo Stato, dispone che le menti pubblicitari di cui to per quella relativa alle le già liquidate a titolo di creditore intervenuto tervenuti in solido, che o del deposito del saldo citari di cui all'odierna litore procedente previa oggetto di liquidazione

	di procedura, che siano poste a carico del creditore procedente;	
	che nella presente ordinanza di vendita è previsto un numero di vendite inferiore a tre, si l'importo a corrispondersi quale contributo di pubblicazione sul portale delle vendite	
	i euro 100,00 per ogni lotto per ogni tentativo di vendita che si è provveduto a fissare nella	1
presente ordinan	nza, fermi i restanti importi per come liquidaticon virenne al solo lotto 2	-
	ione al lotto n, attesa la natura e il valore di stima pari od inferiore ad euro	
	compendio che si pone in vendita, dispone quale adempimento pubblicitario aggiuntivo il	
	o secondo le disposizioni impartite sopra, disponendo altresì in favore del professionista	
	un ulteriore acconto di euro 310,00 per ogni singolo lotto di cui sopra posto in vendita, che	
pone a carico del	el creditore procedente (o di altro creditore che intenda assumersene l'onere);	
	one al lotto n attesa la natura e il valore di stima compreso tra euro 300.000,01	
	0,00 del compendio che si pone in vendita, dispone quale adempimento pubblicitario	
	rtual tour 360° secondo le disposizioni impartite sopra, disponendo altresì in favore del	
	elegato anche un ulteriore acconto di euro 500,00 per ogni singolo lotto di cui sopra posto in	
	te a carico del creditore procedente (o di altro creditore che intenda assumersene l'onere);	
	one al lotto n attesa la natura e il valore di stima superiore ad euro 500.000,00 che si pone in vendita, dispone quale adempimento pubblicitario aggiuntivo il virtual tour	
	disposizioni impartite sopra, disponendo altresì in favore del professionista delegato anche	
	onto di euro 700,00 che pone a carico del creditore procedente (o di altro creditore che	
intenda assumers	•	
0		
	Il Giudice dell'esecuzione	
	Il Giudice dell'esecuzione dr.ssa/Simona DI NICOLA	
		_
		6
		6
		6
		6
		6
		6



